

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2287

Disciplina del cinema,
dell'audiovisivo e dello
spettacolo e deleghe al
Governo per la riforma
normativa in materia di
attività culturali

aprile 2016
n. 309



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura
ufficio ricerche nei settori economico e
finanziario



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 2287**

Disciplina del cinema,
dell'audiovisivo e dello
spettacolo e deleghe al
Governo per la riforma
normativa in materia di
attività culturali

aprile 2016
n. 309

INDICE

PREMESSA	9
SINTESI DEL CONTENUTO	11
Articolo 1 <i>(Oggetto e finalità)</i>	13
Articolo 2 <i>(Definizioni)</i>	14
Articolo 3 <i>(Principi)</i>	19
Articolo 4 <i>(Funzioni e compiti delle Regioni)</i>	19
Articolo 5 <i>(Nazionalità italiana delle opere)</i>	20
Articolo 6 <i>(Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale)</i>	22
Articolo 7 <i>(Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo - Cineteca nazionale)</i>	23
Articolo 8 <i>(Valorizzazione delle sale cinematografiche)</i>	24
Articolo 9 <i>(Funzioni statali)</i>	26
Articolo 10 <i>(Obiettivi e tipologie di intervento)</i>	28
Articolo 11 <i>(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)</i>	29
Articolo 12 <i>(Requisiti di ammissione e casi di esclusione)</i>	31
Articolo 13 <i>(Credito d'imposta per le imprese di produzione)</i>	32
Articolo 14 <i>(Credito d'imposta per le imprese di distribuzione)</i>	33
Articolo 15 <i>(Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione)</i>	34

Articolo 16 <i>(Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica italiana ed europea)</i>	34
Articolo 17 <i>(Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi)</i>	35
Articolo 18 <i>(Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica e audiovisiva)</i>	36
Articolo 19 <i>(Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta)</i>	37
Articolo 20 <i>(Agevolazioni fiscali e finanziarie)</i>	39
Articolo 21 <i>(Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive)</i>	41
Articolo 22 <i>(Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive)</i>	42
Articolo 23 <i>(Disposizioni di attuazione)</i>	43
Articolo 24 <i>(Contributi selettivi)</i>	43
Articolo 25 <i>(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)</i>	45
Articolo 26 <i>(Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)</i>	46
Articolo 27 <i>(Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)</i>	47
Articolo 28 <i>(Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche)</i>	48
Articolo 29 <i>(Riforma del pubblico registro cinematografico)</i>	49
Articolo 30 <i>(Riforma della revisione cinematografica e audiovisiva)</i>	50

Articolo 31 <i>(Riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi)</i>	51
Articolo 32 <i>(Procedura di adozione dei decreti legislativi)</i>	53
Articolo 33 <i>(Vigilanza e sanzioni)</i>	53
Articolo 34 <i>(Delega al Governo per il codice dello spettacolo)</i>	54
Articolo 35 <i>(Copertura finanziaria)</i>	61
Articolo 36 <i>(Abrogazioni)</i>	63
Articolo 37 <i>(Norme transitorie)</i>	64
Articolo 38 <i>(Entrata in vigore)</i>	65

Premessa

Il disegno di legge d'iniziativa del Governo AS n. 2287 (*Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*), collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, è stato presentato il 16 marzo 2016 e si compone di 38 articoli, suddivisi in quattro titoli.

Il **Titolo I** (*Disposizioni generali*) comprende gli articoli 1 e 2.

Il **Titolo II** (*Cinema e audiovisivo*), a sua volta ripartito in 6 Capi, racchiude gli articoli dal 3 al 33.

Il **Capo I** del Titolo in parola, all'articolo 3, enuncia una serie di principi cui deve attenersi l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, mentre negli articoli da 4 a 8 indica funzioni e compiti delle regioni, criteri di determinazione della nazionalità delle opere, misure di tutela del patrimonio cinematografico ed audiovisivo e di valorizzazione delle sale cinematografiche.

Il **Capo II** del **Titolo II**, fatto del solo articolo 9, delinea le funzioni assegnate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il **Capo III** del **Titolo II**, a differenza dei precedenti, è suddiviso in Sezioni.

La **Sezione I** (articoli 10-12) del **Capo III** del **Titolo** è dedicata alle finalità dell'intervento statale e agli strumenti finanziari. La **Sezione II** consta degli articoli da 13 e 20 ed è dedicata agli incentivi fiscali al settore. Le **Sezioni III, IV e V** del **Capo III** riguardano contributi alle imprese e alle opere del settore cinematografico e audiovisivo, prevedendo tre categorie di contributi: automatici (di cui alla Sezione III, ovvero agli articoli 21-23 dell'A.S. 2287), selettivi (Sezione IV, articolo 24) e promozionali (Sezione V, costituita dal solo articolo 25). Tali disposizioni delimitano piani straordinari di interventi nel settore e misure atte a regolare il mercato cinematografico per favorire una distribuzione ottimale delle opere.

Il **Capo IV** del **Titolo II**, formato dagli articoli 26, 27 e 28, delinea piani straordinari di interventi nel settore e misure atte a regolare il mercato cinematografico. Tali piani riguardano rispettivamente: il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali (articolo 26), la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo (articolo 27), la distribuzione (articolo 28)

Il **Capo V** del **Titolo II**, che comprende gli articoli da 29 a 32, contiene una serie di deleghe al Governo, nei seguenti campi: pubblico registro cinematografico, di cui è prevista una riforma (articolo 29); sistema e organismi della revisione cinematografica e audiovisiva (articolo 30); promozione da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi (articolo 31). L'ultimo articolo del Capo V, ovvero l'articolo 32, verte sulle procedure di adozione dei futuri decreti legislativi.

Il **Capo VI** del **Titolo II**, con il suo unico articolo, numero 33, stabilisce modalità di vigilanza sul rispetto delle nuove regole e sanzioni per le violazioni eventuali.

Il **Titolo III** (*Spettacolo dal vivo*) consta del solo articolo 34, recante delega al Governo per il riordino del settore.

Il **Titolo IV** (*Disposizioni transitorie e finali*) è costituito dagli articoli dal 35 al 38. Nell'ambito di questo Titolo, si segnala l'espressa abrogazione (disposta con l'articolo 36 del disegno di legge in esame) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 recante la disciplina in materia di attività cinematografiche.

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1 *(Oggetto e finalità)*

L'**articolo 1, comma 1**, ribadisce che la Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della [Costituzione](#), promuove e sostiene:

- il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale;
- lo spettacolo dal vivo, nelle sue diverse componenti e discipline, quale fondamentale mezzo di espressione artistica e di diffusione dell'arte musicale, teatrale e coreutica e di educazione musicale della collettività.

In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il disegno di legge in esame detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore (**comma 2**).

Esso disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di pubblico registro cinematografico, di revisione cinematografica, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché della normativa del comparto dello spettacolo dal vivo, comprensivo delle attività lirico-sinfoniche, del teatro di prosa, della danza, dei circhi e degli spettacoli viaggianti (**comma 3**).

Gli attori delle politiche culturali sono lo Stato e le regioni, che agiscono nel quadro di competenze delineato dal nuovo [articolo 117 della Costituzione](#). In particolare, la **tutela dei beni culturali** è affidata alla **competenza esclusiva dello Stato** ([articolo 117, secondo comma, lett. s\), Cost.](#)), mentre la **valorizzazione dei beni culturali** e la **promozione e organizzazione di attività culturali** – che comprendono lo spettacolo e le attività cinematografiche (Corte Cost., sent. nn. 255/2004 e 285/2005) – è attribuita alla legislazione **concorrente** (articolo 117, terzo comma, Cost.).

La Corte ha, peraltro, evidenziato (sent. nn. 478/2002 e 307/2004), che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni ([articolo 9 della Costituzione](#)), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e regioni”.

Al riguardo, si veda anche l'articolo 4 del disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda le attività cinematografiche, si ricorda che, attualmente, l'articolo 1 (*Finalità*) del [d.lgs. 28/2004](#) prevede che la Repubblica, in attuazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione, riconosce il cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale. Le attività

cinematografiche sono riconosciute di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale. La Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, favorisce lo sviluppo dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori; incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e a diffondere con qualsiasi mezzo il cinema nazionale, con particolare riguardo ai film di interesse culturale; tutela la proprietà intellettuale e il diritto d'autore contro qualsiasi forma di sfruttamento illegale; assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero; promuove attività di studio e di ricerca nel settore cinematografico. Per il raggiungimento degli scopi predetti, il Ministero per i beni e le attività culturali:

- a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri;
- b) accerta e dichiara la nazionalità italiana dei film;
- c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione e codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi internazionali di reciprocità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri;
- d) esercita la vigilanza, nei casi previsti dalla legge, sugli organismi di settore ed effettua l'attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse erogate a titolo di finanziamenti e contributi ai sensi del presente decreto.

Articolo 2 *(Definizioni)*

L'**articolo 2** reca un elenco delle definizioni rilevanti ai fini della disciplina recata dal disegno di legge in esame.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, si intende per:

- a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, con contenuto narrativo, documentaristico, di animazione o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;
- b) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame;
- c) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;
- d) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;
- e) «opera di animazione»: l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;

- f) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana di cui all'articolo 5 del disegno di legge in esame;
- g) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee e avente gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 2, del disegno di legge in esame;
- h) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
- i) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva, come definita alla lettera h), che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
- l) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva come definita alla lettera h) che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;
- m) «impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente»: l'impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che ha i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al [decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177](#);

L'articolo 2, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 177/2005, definisce, quali produttori indipendenti, gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica.

Al riguardo, si segnala che l'articolo 31, comma 2, lettera e), del disegno di legge in esame, prevede che il Governo, in sede di esercizio della delega legislativa conferitagli dal comma 1 dell'articolo citato, debba provvedere alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonché delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere audiovisive europee ed italiane.

n) «emittente televisiva nazionale»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, ed

avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *l)* e *u)*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

L'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, del d.lgs. n. 177/2005, definisce, quale emittente, un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, diverso da un'emittente televisiva analogica o da un'emittente radiofonica (come definite, rispettivamente, dalle lettere *aa)* e *bb)* del comma 1 del medesimo articolo).

Secondo l'articolo 2, comma 1, lettera *u)*, del citato d.lgs. n. 177/2005, l'ambito nazionale comporta l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale.

o) «fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui al punto precedente, ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

p) «fornitori di servizi di *hosting*»: i prestatori dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dall'[articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70](#).

L'articolo 16 del d.lgs. n. 70/2003, prevede che, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;

b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

Tali disposizioni non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Ai fini di una più razionale ed efficace distribuzione degli incentivi e dei contributi statali, i decreti ministeriali previsti dal disegno di legge in esame possono prevedere ulteriori specificazioni delle definizioni enunciate in precedenza, nonché introdurre ulteriori tipologie e categorie di opere audiovisive, anche in relazione alla loro durata e tenuto conto della evoluzione tecnologica del settore (**comma 2**).

Secondo la relazione illustrativa, l'articolo in esame reca una revisione delle definizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 28 del 2004, "attualizzandole alla luce dell'ampliamento del campo di applicazione operato dalla presente legge, che prevede una estensione regolatoria anche al settore dell'audiovisivo. L'intervento risponde anche all'esigenza di aggiornare tali definizioni in considerazione delle significative trasformazioni tecnologiche che hanno coinvolto profondamente sia il settore

cinematografico che, più in generale, il vasto mondo dell'audiovisivo, nel corso degli ultimi dieci anni”.

Si ricorda che, attualmente, l'articolo 2 (*Definizioni*) del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28](#) dispone che ai fini del medesimo decreto, per film si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione. Per lungometraggio si intende il film di durata superiore a 75 minuti. Per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie. Per film di animazione si intende il lungometraggio o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Per film di interesse culturale si intende il film che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenta significative qualità culturali o artistiche o eccezionali qualità spettacolari, nonché i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2¹. Per film d'essai si intende il film, individuato dalla Commissione per la cinematografia (di cui all'articolo 8), istituita presso il Mibact, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal d.lgs. 28/2004, sono equiparati ai film d'essai: i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro sperimentale di cinematografia; i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità ai sensi dell'articolo 17, comma 2²; i film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale.

Per film per ragazzi si intende il film di lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori. Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per sala d'essai si intende la sala cinematografica il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50% per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota, almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di

¹ Ai sensi della disposizione citata nel testo, per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono presentare le seguenti componenti artistiche e tecniche (elencate nell'articolo 5, comma 2):

regista italiano; autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; interpreti principali in maggioranza italiani; interpreti secondari per tre quarti italiani; ripresa sonora diretta in lingua italiana; troupe italiana; riprese ed uso di teatri di posa in Italia; utilizzo di industrie tecniche italiane; effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento - oltre che agli oneri sociali - alle componenti tecniche concernenti la troupe italiana, le riprese ed uso di teatri di posa in Italia nonché l'utilizzo di industrie tecniche italiane; b) almeno quattro delle seguenti componenti: autore della fotografia cinematografica italiano; montatore italiano; autore della musica italiano; scenografo italiano; costumista italiano.

² Secondo tale disposizione, entro quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione, l'impresa di produzione iscritta negli appositi elenchi informatici, istituiti presso il Mibact (v. l'articolo 3 del d.lgs. n. 28/2004), può presentare istanza al Direttore generale competente, per il rilascio dell'attestato di qualità dei lungometraggi realizzati.

produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea. Per sala della comunità ecclesiale o religiosa si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.

L'articolo 3 (*Imprese cinematografiche*) del d.lgs. 28/2004 prevede che ai fini del medesimo decreto, per impresa di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica, si intende l'impresa cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia. Ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attività. Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Mibact. L'iscrizione a detti elenchi è requisito essenziale per l'ammissione ai benefici previsti a carico del Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'articolo 12. Tale requisito non è necessario per le istanze relative ai cortometraggi come definiti dall'articolo 2, comma 3, ad eccezione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie. Con riferimento alle imprese di produzione, il predetto elenco prevede due categorie di classificazione. L'appartenenza ad esse è determinata da un punteggio complessivo attribuito alle imprese secondo gli indicatori ed i rispettivi valori definiti con decreto ministeriale³. Gli indicatori si riferiscono ai seguenti parametri, relativi all'attività delle imprese, nell'arco temporale definito nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5⁴: qualità dei film realizzati; stabilità dell'attività, anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti ottenuti; capacità commerciale dimostrata. L'appartenenza delle imprese di produzione alle categorie di classificazione previste comporta una determinazione del finanziamento ammissibile differenziato sulla base dei parametri stabiliti nel D.M. 15 luglio 2015, richiamato in nota.

³ Si veda il D.M. 27 settembre 2004, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 237 dell'8 ottobre 2004, successivamente modificato dal D.M. 3 ottobre 2005, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 263 dell'11 novembre 2005.

⁴ Si veda il D.M. 6 marzo 2006 (Fondo per le attività cinematografiche), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 166 del 19 luglio 2006, e in particolare l'articolo 3, comma 1, secondo il quale la gestione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche è affidata, mediante convenzione, ad un Istituto di credito; la convenzione ha una durata non superiore a tre anni.

Si richiamano anche per completezza:

il D.M. 15 luglio 2015 (Modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 187 del 13 agosto 2015, che ha sostituito integralmente il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, recante «Modalità tecniche per il sostegno alla produzione e ed alla distribuzione cinematografica», pubblicato nella Gazz. Uff. n. 66 del 19 marzo 2013, S.O.;

il D.M. 15 gennaio 2016 (Modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 56 dell'8 marzo 2016, che ha sostituito integralmente il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, recante «Modalità tecniche di sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche», pubblicato nella Gazz. Uff. n. 66 del 19 marzo 2013, S.O., la cui efficacia era stata peraltro già temporalmente sospesa, per l'esercizio finanziario 2015, dal D.M. 7 aprile 2015 (Sospensione dell'efficacia del decreto 8 febbraio 2013, recante le modalità tecniche per il sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 113 del 18 maggio 2015, «con esclusivo riferimento alle disposizioni concernenti la corresponsione di contributi in conto capitale per il ripristino, il restauro e l'ammodernamento tecnologico delle sale cinematografiche».

Articolo 3 *(Principi)*

L'**articolo 3** elenca i principi cui deve ispirarsi l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo.

In particolare, esso:

- a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;
- b) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;
- c) promuove le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;
- d) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;
- e) cura la formazione professionale e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;
- f) dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;
- g) riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche quale momento di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.

Articolo 4 *(Funzioni e compiti delle Regioni)*

L'**articolo 4, comma 1**, afferma il principio per cui, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione regionale, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo regionale, anche tramite mediateche e cineteche, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale (**comma 2**).

Lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle commissioni di promozione del cinema, cosiddette «*Film Commission*», previste dagli ordinamenti regionali nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello internazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (**comma 3**).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso commissioni di promozione del cinema di cui al comma 3, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico e culturale dell'industria audiovisiva; a tal fine, detti organismi offrono assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio regionale, sostengono le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, sostengono la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio, promuovono attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo. (**comma 4**).

Alle commissioni di promozione del cinema di cui al comma 3 può inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità tecniche di gestione ed erogazione di tali fondi, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti in un apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (**comma 5**).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato (**comma 6**).

Articolo 5

(Nazionalità italiana delle opere)

L'**articolo 5** definisce i parametri in base ai quali è attribuita la nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive

In particolare, secondo il **comma 1**, sono presi in considerazione i seguenti parametri:

a) nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;

b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di film italiani ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche individuate dall'[articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482](#), o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana, purché l'utilizzo della

lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata;

L'articolo 2 della L. 482/1999, prevede che, in attuazione dell'[articolo 6 della Costituzione](#) e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

- c)* componenti della *troupe* che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;
- d)* riprese effettuate principalmente in Italia;
- e)* utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;
- f)* post-produzione svolta principalmente in Italia.

Con D.P.C.M., su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sono definite le disposizioni applicative dell'articolo in esame, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentita la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione (**comma 2**).

Si segnala che, attualmente, l'articolo 5 del [d.lgs. 28/2004](#) dispone che ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal predetto decreto, le imprese nazionali di produzione presentano all'autorità amministrativa competente istanza di riconoscimento della nazionalità italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalità indicate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 4. Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (comma 1). Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le seguenti: *a)* regista italiano; *b)* autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; *c)* sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; *d)* interpreti principali in maggioranza italiani; *e)* interpreti secondari per tre quarti italiani; *f)* ripresa sonora diretta in lingua italiana; *g)* autore della fotografia cinematografica italiano; *h)* montatore italiano; *i)* autore della musica italiano; *l)* scenografo italiano; *m)* costumista italiano; *n)* troupe italiana; *o)* riprese ed uso di teatri di posa in Italia; *p)* utilizzo di industrie tecniche italiane; *q)* effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere

n), *o*), *p*), nonché agli oneri sociali (comma 2). Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani (comma 3). È riconosciuta la nazionalità italiana ai film che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *n*) e *q*), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere *d*), *e*), *g*), *h*), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere *i*), *l*), *m*), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere *o*) e *p*) (comma 4). Per i requisiti di cui al comma 2, lettere *f*) ed *n*), possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione per la cinematografia di cui all'articolo 8, con provvedimento del Direttore generale competente (comma 5). Le imprese produttrici sono tenute a presentare al direttore generale competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, apposite istanze di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana del film e di ammissione ai benefici di legge, corredate dei documenti necessari. Il Direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale competente (comma 6). Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalità italiana di cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la nazionalità indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico (comma 7).

Articolo 6

(Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale)

L'articolo 6, comma 1, dispone che può essere riconosciuta la nazionalità italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità.

Per le opere cinematografiche, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la partecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale. (**comma 2**).

Per le opere audiovisive, in caso di mancanza di accordo di coproduzione internazionale, può essere riconosciuta la nazionalità italiana a opere audiovisive realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo e imprese straniere. La quota di proprietà dei diritti delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella di proprietà dei diritti (**comma 3**).

Le procedure e i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale, nonché i casi di revoca e decadenza, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2, del disegno di legge in esame (**comma 4**).

Si ricorda che, attualmente, l'articolo 6 (*Coproduzioni*) del [d.lgs. 28/2004](#) prevede che in deroga all'articolo 5 e all'articolo 7, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 28/2004, possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e con i requisiti di cui all'articolo in esame (comma 1). Per le coproduzioni con i paesi appartenenti all'Unione europea non si applica quanto disposto dal comma 3. Sono fatte salve le previsioni contenute nelle singole convenzioni (comma 2). La quota di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea non può essere inferiore al 20% del costo del film (comma 3). La ratifica di accordi internazionali di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla quota di cui al comma 3, deve essere autorizzata con legge (comma 4). In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme alla percentuale di cui al comma 3, possono essere concesse deroghe, con decreto del Mibact, sentita la Commissione per la cinematografia di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale (comma 5). In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Mibact, sentita la Commissione per la cinematografia, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale (comma 6).

Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, è corrisposto entro trenta giorni dalla data di ricezione dei materiali negativi occorrenti per la stampa di copie per la distribuzione in Italia, ed in ogni caso entro centoventi giorni dalla prima uscita in sala del film in uno dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il riconoscimento della nazionalità italiana del film, richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario (comma 7). Il Direttore generale competente provvede al riconoscimento della coproduzione del film, su istanza dell'impresa di produzione italiana, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione del film (comma 8).

Articolo 7

(Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo - Cineteca nazionale)

L'**articolo 7, comma 1**, prevede che l'impresa di produzione, ad ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui al successivo comma 5, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal disegno di legge in esame. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.

Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuta consegna, ed al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie depositate

presso di essa (ai sensi del comma 1) o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, secondo comma, e dagli articoli 46 e 46-*bis* della [legge 22 aprile 1941, n. 633](#) (**comma 2**).

L'articolo 10, della L. 633/1941, al primo comma, prevede che se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori mentre, al secondo comma, dispone che le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. Secondo il comma terzo, sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

L'articolo 46 della L. 633/1941, detta disposizioni relative all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, chiarendo che esso ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.

L'articolo 46-*bis* della L. 633/1941, detta la disciplina relativa al compenso spettante agli autori delle opere cinematografiche in caso di cessione dei diritti ad esse pertinenti.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 1, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali (**comma 3**).

Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è definito di pubblico interesse dal **comma 4**.

Infine, ai sensi del **comma 5**, sono stabilite le modalità applicative dell'articolo in esame con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, acquisito il parere della sezione competente per il cinema della [Consulta dello Spettacolo](#).

In relazione alla Cineteca nazionale si veda anche l'articolo 24 del [d.lgs. 28/2004](#).

Articolo 8

(Valorizzazione delle sale cinematografiche)

L'**articolo 8, comma 1**, prevede che la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante può avere ad oggetto anche sale cinematografiche, sale teatrali e librerie storiche.

In particolare, l'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio), prevede che sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 13, la dichiarazione dell'interesse culturale,

le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale cinematografiche, delle sale teatrali e delle librerie storiche dichiarate di interesse culturale particolarmente importante. A tal fine è definita in sede di Conferenza unificata un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità di cui all'articolo in esame (**comma 2**).

Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare l'attuazione del Piano di cui all'articolo 26 del disegno di legge in esame, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del [decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2011, n. 106](#) (**comma 3**).

Si tratta dei commi da 9 a 14⁵ dell'articolo 5 del D.L. n. 70/2011 (L. n. 106/2011). In particolare, il comma 9 prevede che al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

⁵ Sui quali vedi il [Dossier del Servizio Studi del Senato n. 299/I, giugno 2011](#), pp. 241-248.

d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

Articolo 9 *(Funzioni statali)*

L'**articolo 9** attribuisce al Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo le seguenti funzioni:

- a) promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- b) concorre a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali, in materia di promozione dell'industria cinematografica e della produzione audiovisiva;
- c) cura, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
- d) sostiene la creazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali così come la diversità delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale, garantendo inoltre nel settore della produzione il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;
- e) sostiene la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento;
- f) svolge le attribuzioni in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali, nonché, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla promozione della formazione, e cura i rapporti con gli altri Ministeri competenti, con le regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre istituzioni pubbliche e private;
- g) svolge attività di promozione dell'immagine dell'Italia, anche a fini turistici, attraverso il cinema e l'audiovisivo, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e anche mediante accordi con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT); svolge altresì le attività finalizzate all'attrazione di investimenti esteri nei settori cinematografico e audiovisivo nel territorio italiano, d'intesa con i Ministeri e le altre istituzioni competenti, avvalendosi anche, mediante appositi accordi, delle relative articolazioni nazionali ed internazionali;

L'articolo 16⁶ del [D.L. n. 83 del 2014 \(L. 106/2014\)](#) ha provveduto al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo. Gli elementi maggiormente significativi della riforma sono la trasformazione dello stesso ENIT da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la contestuale liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. Conseguentemente vengono modificate le funzioni e le caratteristiche del nuovo ente, la composizione e le modalità di nomina dei componenti. La fase di transizione è affidata alla gestione di un commissario straordinario. La trasformazione dell'ente è effettuata al fine di assicurare risparmi di spesa pubblica e di migliorare la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica anche in occasione della Presidenza italiana nel semestre europeo e di EXPO 2015.

Si ricorda che con l'articolo 12 del D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) è stato trasformato nell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le entrate derivanti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali nonché dai proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati. Tra i compiti dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale.

h) svolge le attività connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, nonché le ulteriori attività amministrative previste dalla normativa vigente in materia;

i) svolge attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo.

Secondo la relazione illustrativa, la nuova disciplina “ha la finalità di evidenziare la missione strategica legata allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva, anche e soprattutto in relazione agli effetti virtuosi che possono essere prodotti a favore dell'intera filiera. Ciò anche in riferimento alle politiche del turismo che dal mondo del cinema e dell'audiovisivo possono trarre significativi benefici, anche attraverso la divulgazione e la diffusione delle conoscenze relative ai beni culturali e paesaggistici, patrimonio di inestimabile valore per il nostro paese e per l'umanità”.

⁶ Si veda il [Dossier del Servizio Studi del Senato n. 156, luglio 2014](#), pp. 203-215.

Articolo 10

(Obiettivi e tipologie di intervento)

Ai sensi dell'**articolo 10, comma 1**, lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali ed internazionali.

In base al **comma 2**, il Mibact, per la realizzazione delle finalità previste dal disegno di legge in esame, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:

- a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta;
- b) erogazione di contributi automatici;
- c) erogazione di contributi selettivi;
- d) erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.

Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III, Titolo II, sono adottate con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e perseguono gli obiettivi dello sviluppo, dell'internazionalizzazione delle imprese e della nascita di nuovi autori e di nuove imprese, incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale e favoriscono modelli di gestione e politiche commerciali evolute, la concorrenza, il mercato e il merito. Tali decreti, in considerazione delle risorse disponibili, possono prevedere l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti nella presente legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del disegno di legge in esame. I medesimi decreti contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano (**comma 3**).

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo, le disposizioni tecniche applicative, ove richiesto dalla sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo a seguito di apposite consultazioni pubbliche, possono prevedere ulteriori condizioni per il conseguimento degli incentivi e dei contributi, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, e, in particolare, che siano soddisfatte specifiche condizioni anche rispetto agli atti negoziali inerenti l'ideazione, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la valorizzazione economica delle opere ammesse agli incentivi e ai contributi (**comma 4**).

A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Mibact predispone e trasmette alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, una

relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal disegno di legge in esame, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale (**comma 5**).

Articolo 11

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

L'**articolo 11, comma 1**, istituisce, a decorrere dall'anno 2017, il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo" nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo è inserito nel programma *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo* della missione *Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici*. Ai sensi del **comma 2**, tale Fondo è destinato a finanziare gli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del capo III (*Finanziamento e fiscalità*) del disegno di legge in esame, dedicate, rispettivamente, agli incentivi fiscali, ai contributi a carattere automatico, ai contributi selettivi, alle attività di promozione cinematografica e audiovisiva. Ulteriori finalità del Fondo consistono nel finanziamento del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui agli articoli 26 e 27 (si veda oltre). Il finanziamento annuale degli interventi dovrà essere pari all'11% delle entrate effettivamente incassate, nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse e mobili. In ogni caso, la dotazione finanziaria non potrà essere inferiore a 400 milioni di euro annui

Il **comma 3** prevede che per l'anno 2017 confluiscono nel suddetto Fondo le risorse relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche - previsto dall'[articolo 12](#) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 - ed allocate presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa, nonché le eventuali risorse relative alle restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti. Tali risorse sono conferite al Fondo di cui si propone qui l'istituzione previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nel prevedere una nuova disciplina organica in materia di cinematografia, ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, mediante l'istituzione (articolo 12) del *Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche*, al quale affluiscono le risorse già esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo (FUS).

Il D.M. 6 marzo 2006⁷, in attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo, ha poi definito le modalità tecniche di gestione e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità di monitoraggio ed impiego dei finanziamenti concessi.

Con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche⁸, il Fondo viene ripartito annualmente tra le seguenti finalità (indicate dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo):

a) al sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;

b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;

c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;

d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;

e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

Il [D.M. 12 aprile 2007](#), indi il [D.M. 8 febbraio 2013](#), emanati dal Ministro per i beni e le attività culturali, hanno dettato le "Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica". Con [D.M. 15 gennaio 2016](#) sono state definite le "Modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche".

Il **comma 4** demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità di gestione del fondo per il cinema e l'audiovisivo istituito dal presente articolo. Il decreto è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stesso decreto stabilisce inoltre le quote da trasferire al programma

⁷ Si veda, al riguardo, anche la scheda relativa all'articolo 2.

⁸ L'organismo (istituito dall'articolo 4 del citato D.lgs. 28/2004) è composto di 13 membri, di cui 3 sono membri di diritto, 3 pro-mano dalle regioni, 3 dagli enti locali, 4 sono designati da associazioni di categoria. Successivamente tuttavia il D.M. 10 febbraio 2014 ha stabilito che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (in relazione a funzioni e competenze del predetto organismo), la Consulta territoriale per le attività cinematografiche è presieduta dal Direttore generale competente per materia ed è composta da tre membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico e da quattro rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata. Oltre ad esercitare una funzione consultiva, l'organo predispose un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, contenente l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento (relativamente alle sale) e di promozione.

«Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta di quote destinate agli incentivi fiscali - nella forma di crediti d'imposta di cui alla Sezione II - ulteriori rispetto alle somme recate dall'articolo 36, comma 2, del presente provvedimento: quest'ultima disposizione stabilisce il mantenimento di taluni stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previsti da norme oggetto di abrogazione dal medesimo articolo 36 (per il quale, cfr. *oltre*).

Il **comma 5** prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la sezione cinema della Consulta dello Spettacolo, si provvederà al riparto del Fondo tra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi non può essere superiore al 15 per cento del Fondo medesimo.

Il **comma 6** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad operare le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

Articolo 12

(Requisiti di ammissione e casi di esclusione)

L'**articolo 12, comma 1**, stabilisce che l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana mentre il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della sezione cinema della Consulta dello Spettacolo, l'individuazione dei casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere:

- a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;
- b) pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definite all'[articolo 2, comma 1, lettere ee\), ff\), ii\) e mm\)](#) del "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Per "pubblicità televisiva" si intende "ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni" (articolo 2, comma 1, lettera *ee*) del testo unico). Per "spot pubblicitario" si intende "una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali" (lettera *ff*). La "televendita" consiste in "offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni" (lettera *ii*). Infine, ai sensi della lettera *mm*), con "telepromozione" deve intendersi "ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta

dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti".

- c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;
- d) programmi di informazione e attualità;
- e) giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show;
- f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;
- g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;
- h) programmi aventi scopi esclusivamente didattici e formativi.

Articolo 13

(Credito d'imposta per le imprese di produzione)

L'**articolo 13** disciplina il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, riconosciuto in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. Ad un decreto (previsto dall'articolo 19, comma 4, del disegno di legge in esame) del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico, è demandata la definizione delle aliquote da riconoscere ai vari beneficiari nonché i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta ed il riconoscimento del credito.

Il **comma 2** stabilisce che l'aliquota del 30% dovrà essere comunque prevista per le opere cinematografiche; la medesima aliquota è riconosciuta a talune opere audiovisive, in particolare le opere audiovisive in coproduzione internazionale e destinate a distribuzione su rete nazionale, nonché le opere audiovisive di produzione internazionale. Viene riconosciuto l'aliquota del 30%, secondo le modalità stabilite dall'emanando decreto ministeriale, quando il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al trenta per cento. Per le altre opere audiovisive l'aliquota è riconosciuta tenendo conto delle risorse disponibili e in considerazione degli obiettivi definiti dall'articolo 10 del presente provvedimento.

La presente disciplina sostituisce quanto previsto dall'articolo 1, comma 327, lett. a) della legge finanziaria per il 2008 ([legge 24 dicembre 2007, n. 244](#)) come modificata dall'articolo 1, comma 331, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). Per la disciplina di attuazione si veda la scheda sulle norme transitorie di cui all'articolo 37 del disegno di legge. A tale proposito si osserva che la modulabilità delle aliquote del *tax credit* per la produzione è stata introdotta già dalla legge di stabilità per

il 2016, dal previgente 15 per cento, al *range* 15-30 per cento (comma 331, lett. *c*, che modifica l'art. 1, co. 327, lett. *a* della legge n. 244 del 2007).

Non sembrano ravvisarsi profili di incompatibilità con la normativa in materia di aiuti stato, anche alla luce della Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (2013/C 332/01).

Tale osservazione concerne anche gli articoli da 14 a 18, alle cui sintesi si rinvia.

Articolo 14

(Credito d'imposta per le imprese di distribuzione)

L'**articolo 14** disciplina il credito di imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica, nella misura non inferiore al quindici e non superiore al trenta per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. In ulteriori casi previsti dal presente articolo, tale misura può essere elevata al 40 per cento. Le modalità di attuazione delle norme in esame dovranno essere specificate dal citato decreto ministeriale previsto dall'articolo 19. In ogni caso (**comma 2, lettere a) e b)**) l'aliquota del trenta per cento è riservata in via prioritaria in relazione alle spese per la distribuzione internazionale, nonché in relazione a opere distribuite da società di distribuzione indipendenti. L'aliquota è elevata al 40 per cento in relazione ad opere distribuite da società indipendenti nei casi di distribuzione curata direttamente dallo stesso produttore indipendente, a condizione che non siano presenti accordi di sub-distribuzione e che il distributore indipendente ovvero il produttore gestiscano in proprio le fasi della distribuzione cinematografica

Per le altre tipologie di opere ed imprese, nella determinazione dell'aliquota si dovrà tenere conto delle risorse disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della circostanza che l'impresa di distribuzione sia o meno indipendente ovvero sia o meno italiana o europea, sempre in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 10.

La presente disciplina sostituisce quanto previsto dall'articolo 1, comma 327, lett. *b*) della legge finanziaria per il 2008 come modificata dal comma 331, della legge di stabilità per il 2016. Per la disciplina di attuazione si vedano la scheda relativa alle norme transitorie di cui all'articolo 37 del disegno di legge. Nel caso di *tax credit* per la distribuzione, la legge di stabilità 2016 aveva modificato la lettera *b*) citata prevedendo un'aliquota massima non superiore al 15 per cento (dunque modulabile e non più in misura pari al 15 per cento) ed eliminando la differenziazione delle aliquote fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive.

Articolo 15

(Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione)

L'**articolo 15** disciplina il credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione. Il beneficio è riconosciuto in misura non inferiore al venti per cento e non superiore al quaranta per cento delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive da parte delle imprese di esercizio cinematografico. Alle industrie tecniche e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al venti per cento e non superiore al trenta per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore. Il decreto attuativo della presente disciplina dovrà inoltre tenere conto delle sale realizzate anteriormente al 1° gennaio 1980.

La norma sostituisce l'articolo 1, comma 327, lett. c) della legge finanziaria per il 2008, come modificata dal comma 331 della legge di stabilità per il 2016. Per la disciplina di attuazione si veda la scheda sulle norme transitorie di cui all'articolo 37 del disegno di legge. Secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 (comma 331, lett. e)), l'aliquota del *tax credit* spettante alle imprese di esercizio cinematografico era stata già elevata dal 30 ad un massimo del 40 per cento (anche in tal caso, dunque, modulabile) delle spese sostenute. La legge di stabilità 2016 ha inoltre esteso l'ammissione al beneficio (in precedenza prevista solo per le spese per introduzione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale) anche alle spese per la sostituzione dei medesimi impianti e apparecchiature, nonché a quelle per la ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto nel decreto attuativo (di cui al comma 333 della legge n. 244 del 2007), avendo particolare riguardo al fatto che la sala sia o meno "storica", ovvero attiva prima del 1° gennaio 1980.

Articolo 16

(Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica italiana ed europea)

La disposizione istituisce un credito d'imposta, a favore degli esercenti sale cinematografiche, commisurato alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle sale cinematografiche.

Il **comma 1** ha l'obiettivo di incrementare l'offerta cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee nelle sale cinematografiche. A tal fine, prevede il riconoscimento in favore degli esercenti di queste ultime di un credito d'imposta

commisurato alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale.

Il **comma 2** chiarisce che il meccanismo di incentivazione a favore delle opere italiane e, al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 10 (cfr. scheda *supra*), di specifiche tipologie di opere e di sale cinematografiche è definito dal decreto previsto dal successivo nell'articolo 19 (cfr. scheda *infra*).

Di fatto, l'articolo in esame sostituisce l'articolo 20 rubricato "Credito di imposta per esercenti sale cinematografiche" del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi".

Il citato articolo 20, oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 36 del presente atto, istituiva un credito d'imposta in favore degli esercenti le sale cinematografiche, la cui disciplina di dettaglio era, anche in questo caso, demandata a decreti di fonte ministeriale.

Articolo 17

(Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi)

La disposizione prevede il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione con riferimento alle opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere. L'entità del credito d'imposta è compresa tra il venti e il trenta per cento del costo di produzione della singola opera.

La norma sostituisce la disposizione di cui al comma 335, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recentemente modificata dal comma 331 della legge di stabilità per il 2016. Tale disposizione prevedeva che alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione fosse riconosciuto un credito d'imposta, per il 2008 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, realizzati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere. La misura del beneficio fiscale era commisurata al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e limitata al massimo a dieci milioni di euro, per ciascuna impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d'imposta.

Articolo 18

(Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica e audiovisiva)

La disposizione prevede il riconoscimento di un credito di imposta in favore dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui all'art. 73 TUIR e dei titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo e associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile. Più specificamente rientrano tra i soggetti passivi individuati dall'art. 73 ad es. le società di capitali, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società (persone giuridiche, associazioni non riconosciute, consorzi), e i trust (per un maggior dettaglio cfr. *infra*). Si ricorda inoltre che il richiamato art. 2549 del codice civile stabilisce che, con il contratto di associazione in partecipazione, l'associante attribuisca all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

La misura del credito di imposta è determinata applicando un'aliquota massima del trenta per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.

L'art. 73, comma 1, del TUIR prevede che siano soggetti all'imposta sul reddito delle società:

- a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Il comma 2 stabilisce, tra l'altro, che tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b. e c. del comma precedente, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo.

La norma sostituisce il comma 325, dell'art. 1, della legge 244 del 2007, recentemente modificata dal comma 331 della legge di stabilità per il 2016 ed il relativo decreto attuativo. Tale disposizione, ferma restando le categorie di beneficiari, prevedeva che, limitatamente agli anni 2008, 2009 e 2010, fosse

riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento, fino all'importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28⁹. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile ovvero a quelli di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Articolo 19

(Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta)

L'articolo 19 contiene disposizioni comuni ai precedenti articoli 14, 15, 16, 17 e 18.

In base al **comma 1**, i crediti di imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 11, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.

Si segnala che non è previsto un termine massimo per l'emanazione del decreto di cui al citato articolo 11, comma 5, del ddl in esame. Potrebbe altresì essere utile valutare l'opportunità di specificare se il riparto delle risorse debba avere cadenza annuale o diversa.

Il comma 2 stabilisce che i crediti d'imposta previsti nella presente Sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

⁹ La nazionalità italiana è riconosciuta ai film che presentano:

- a. regista italiano; autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; ripresa sonora diretta in lingua italiana; troupe italiana; effettuazione in Italia di almeno il 30 per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche, nonché agli oneri sociali;
- b. almeno tre componenti tra: interpreti principali in maggioranza italiani; interpreti secondari per tre quarti italiani; autore della fotografia cinematografica italiano; montatore italiano;
- c. almeno due componenti tra: autore della musica italiano; scenografo italiano; costumista italiano;
- d. e almeno una componente tra: riprese ed uso di teatri di posa in Italia; utilizzo di industrie tecniche italiane.

In merito al rapporto di cui all'art. 109, comma 5, del TUIR, recante le norme generali sui componenti del reddito d'impresa, occorre rammentare che il legislatore fiscale ha previsto, accanto a norme volte a disciplinare singoli componenti positivi e negativi del reddito, norme intese a fornire regole generali per la determinazione del reddito imponibile. Queste norme sono contenute nell'[art. 109 del TUIR](#) e riguardano: la competenza, l'imputazione al conto economico e l'inerenza. Il comma 5 richiamato disciplina appunto **l'inerenza**. Il principio di inerenza è disciplinato dall'art. 109, co. 5, primo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, per effetto del quale i costi "sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito". La norma stabilisce, quindi, che il principio di inerenza implica che tali componenti negativi, per poter essere deducibili, devono essere connessi, anche se indirettamente, alla produzione di ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa. Sul punto, la prassi dell'Amministrazione Finanziaria e l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sono ormai chiare e consolidate nel ritenere che l'inerenza non è legata ai ricavi dell'impresa, ma all'attività da questa esercitata. La verifica in concreto del rispetto di tale principio deve mirare a verificare la sussistenza del rapporto di causa-effetto, ovvero del collegamento funzionale fra il costo e l'oggetto e/o l'attività dell'impresa.

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 contiene le norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. All'articolo 17 del decreto in parola si stabilisce che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

In base al **comma 3**, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. Gli intermediari di cui al presente articolo titolari di crediti d'imposta possono cedere tali crediti anche a investitori privati non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta.

La cessione del credito trova la sua disciplina negli articoli 1260 e successivi del codice civile ed è un contratto attraverso il quale viene ceduto il diritto di credito di un soggetto ad un terzo, che subentra nella disponibilità del diritto di riscossione nei confronti del debitore ceduto.

Il **comma 4** prevede che con uno o più decreti del Ministro siano fornite dettagliate disposizioni sulla gestione degli incentivi fiscali e dei contributi, tenendo conto dei limiti di importo e delle varie tipologie di opere e di imprese prese in considerazione nei suddetti articoli.

Ai sensi del **comma 5**, le risorse stanziare per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente Sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Tale ultima disposizione (articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali), stabilisce che le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall'[articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), così come rifinanziati dall'[articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 maggio 2011, n. 75](#), per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'[articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28](#), e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato [decreto legislativo n. 28 del 2004](#) è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Articolo 20

(Agevolazioni fiscali e finanziarie)

L'**articolo 20** definisce gli atti soggetti a imposta fissa di registro, e prevede che alle operazioni di credito cinematografico e agli atti connessi si applichino le disposizioni del titolo IV del D.P.R. n. 601 del 1973 e successive modificazioni.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di

costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi di cui alle sezioni III e IV della presente legge, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento.

Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili.

In base al **comma 2**, alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente articolo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

In merito alle vigenti modalità tecniche per il sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche si veda il Decreto 22 marzo 2012 del Ministro per i beni e le attività culturali che ha sostituito il decreto ministeriale 10 giugno 2004, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche.

Il D.P.R. 29/09/1973, n. 601, contiene le norme in materia di agevolazioni tributarie. Il Titolo IV citato concerne le agevolazioni di carattere territoriale.

Sarebbe pertanto utile chiarire il senso del riferimento all'intero titolo IV del DPR in parola.

In base al **comma 3**, le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come individuati dal decreto di cui all'articolo 25, comma 3, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III dello stesso testo unico.

L'articolo 73 del TUIR, citato, indica i soggetti passivi all'imposta sul reddito delle società (IRES). La lettera c) in parola indica tra questi ultimi gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

Le disposizioni di cui al titolo II, capo III del TUIR, in tema di IRES, contengono la disciplina degli enti non commerciali residenti.

In base al **comma 4** sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.

Il D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, reca gli interventi urgenti in favore del cinema. I commi citati, fatti espressamente salvi, stabiliscono norme in tema di concessione edilizia. Ivi è stabilito che ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione (comma 7). La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'articolo 26 della [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), e successive modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile (comma 8). La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni (comma 9).

Articolo 21

(Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive)

L'**articolo 21** disciplina i sistemi automatici di contributi e di sostegni per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive.

Pertanto, le nuove regole in materia dettate dall'**articolo 21 dell'A.S. 2287** prendono il posto di quelle recate dagli **articoli 9** (*Film ammessi ai benefici*), **10** (*Incentivi alla produzione*) e **11** (*Liquidazione degli incentivi alla produzione*) del [decreto legislativo n. 28/2004](#) (*Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*).

Nella *Relazione* che accompagna l'A.S. 2287, si indicano quali riferimenti normativi preesistenti i soli **articoli 10 e 11 del decreto legislativo 28/2004**. Può darsi che, su questo punto, l'impostazione della *Relazione* dipenda dal fatto che l'**articolo 9 del DLgs n. 28/2004** condizionava l'ammissione ai benefici al possesso di una serie di requisiti che dovevano essere accertati da un'apposita sottocommissione -segnatamente, qualità culturali o artistiche o spettacolari, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica- ed escludeva in ogni caso i film prodotti esclusivamente dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici, mentre nell'A.S. 2287 la qualità artistica ed il valore culturale sono tenuti in considerazione ai fini dei contributivi selettivi (diversi dai contributi automatici) previsti dall'**articolo 24**, che sarà illustrato più avanti.

Le risorse per la concessione dei contributi automatici saranno tratte dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui

all'articolo 11 dell'A.S. 2287 (per approfondimenti sul Fondo, si rimanda alla scheda di sintesi di tale articolo).

La nuova disciplina introdotta dall'**articolo 21** si applica a tutte le opere e a tutte le imprese italiane del settore. I contributi saranno erogati sulla base di parametri oggettivi, non discrezionali e semmai di natura economica, in quanto relativi unicamente ai risultati raggiunti dall'impresa in relazione alle opere cinematografiche e audiovisive precedenti.

Articolo 22

(Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive)

L'**articolo 22** concerne le modalità di erogazione dei contributi automatici.

Ai sensi del **comma 1**, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva, per accedere ai contributi automatici, dovrà richiedere l'apertura di una posizione contabile presso il Mibact. Il **comma 3 dell'articolo 22** soggiunge che nella posizione contabile dell'impresa confluiranno i contributi alla produzione ancora non erogati, compatibili con le finalità di ammortamento dei mutui e di reinvestimento di cui **all'articolo 10 del decreto legislativo 28/2004**.

Secondo il **comma 2 dell'articolo 22**, gli importi dei contributi automatici saranno calcolati in base ad una serie di parametri. La **lettera a) del comma 2 dell'articolo 22** stabilisce che per le opere cinematografiche si terrà conto degli incassi nelle sale cinematografiche italiane, nonché della partecipazione a rassegne e concorsi internazionali di alto livello e degli eventuali riconoscimenti ottenuti in tali sedi, nonché di ulteriori parametri che saranno precisati in un futuro decreto ministeriale, tra i quali vi saranno i ricavi derivati dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione. Per le opere audiovisive, la **lettera b) del comma 2 dell'articolo 22** prevede che nella valutazione ai fini dell'ammissione ai contributi automatici si considerino la lunghezza dell'opera realizzata, i suoi costi medi orari di realizzazione, nonché - come già per le opere cinematografiche - la partecipazione ed i riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali e altri parametri ancora, che saranno indicati nel futuro decreto ministeriale, tra cui si segnala l'ammontare dei ricavi dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione. E' previsto altresì, alla **lettera c) del comma 2 dell'articolo 22**, che per particolari tipologie di opere si introducano appositi meccanismi premianti. Tra le tipologie particolari, sono espressamente indicate le opere prime, le opere seconde e le opere d'animazione. Nuovamente, tali meccanismi saranno indicati dal futuro decreto ministeriale attuativo. Quest'ultimo potrà recare disposizioni sulla destinazione degli incentivi di cui alla **lettera c) del comma 2 dell'articolo 22**, ovvero potrà prevedere che essi, in tutto oppure in parte, siano utilizzati in funzione dello sviluppo, realizzazione e distribuzione di particolari tipologie di opere, ovvero per particolari modalità distributive.

Si segnala che nella Relazione governativa che accompagna l'A.S. 2287 è scritto che l'**articolo 22** conterrebbe disposizioni di attuazione, ma questo è un errore, perché le suddette disposizioni sono recate invece dall'**articolo 23**.

Articolo 23 (Disposizioni di attuazione)

L'**articolo 23**, a sua volta, prefigura una serie di modalità applicative, in aggiunta a quanto a quanto già previsto dai precedenti articoli, le quali saranno stabilite dal decreto che il Mibact adotterà, sentiti i pareri della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome e della Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo.

La Consulta per lo spettacolo è un organo consultivo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Si occupa dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche di settore, e di predisporre indirizzi e criteri generali riguardanti la destinazione delle risorse pubbliche in questo campo. La Consulta per lo Spettacolo, che si riunisce su convocazione, è composta da nove membri, in carica per cinque anni. La sua prossima scadenza cadrà il 28 settembre 2016.

Il decreto di cui sopra dovrà essere adottato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge corrispondente all'A.S. 2287. Esso conterrà, tra le altre cose, i requisiti minimi di solidità patrimoniale e finanziaria che le imprese cinematografiche e audiovisive aspiranti ai contributi automatici devono possedere, i requisiti delle opere beneficiarie, il termine massimo entro cui l'importo potrà essere utilizzato e i casi nei quali le imprese decadrebbero o il contributo automatico sarebbe revocato.

Articolo 24 (Contributi selettivi)

L'**articolo 24** delinea un sistema di concessioni di contributi selettivi -distinti dai contributi automatici di cui ai precedenti articoli- per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive. Il **comma 1** dell'articolo in parola stabilisce che le risorse per i contributi selettivi saranno attinte dal nascente Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'**articolo 11 dell'A.S. 2287 stesso**, destinato a sostenere il settore mediante incentivi fiscali e contributi che unificano le attuali risorse del FUS Cinema e del Tax Credit.

FUS è l'acronimo di Fondo Unico per lo Spettacolo. Il Fondo fu creato con [legge 30 aprile 1985, n. 163](#). Il FUS è ripartito in diversi settori, tra cui appunto quello cinematografico.

Il Tax Credit consiste in un credito d'imposta, che permette di compensare debiti fiscali (Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento. In campo cinematografico, i principali riferimenti normativi

per il Tax Credit sono la [legge 244/2007](#), art. 1, commi 325 e 327, nonché il **decreto ministeriale detto "Tax credit produttori" del 7 maggio 2009** ed il **decreto ministeriale detto "Tax credit investitori esterni e distributori" del 21 gennaio 2010**. Nel campo dell'audiovisivo, è l'**articolo 8, comma 2, del [decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91](#)**, recante *Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*, convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 ottobre 2013, n.112](#).

Sui crediti d'imposta e sulle novità in materia recate dall'A.S. 2287, si torni agli **articoli da 13 a 19 del disegno di legge in esame**.

Il **comma 2 dell'articolo 24** indica le categorie di opere cui saranno concessi i contributi selettivi di cui sopra. La priorità andrà alle opere prime e seconde, ai giovani autori, alle opere di eccelsa qualità artistica e valore culturale, prescindendo dall'esistenza o meno della posizione contabile dell'impresa presso il Mibact che, invece, ai sensi dell'**articolo 22** è necessaria al fine di accedere ai contributi automatici. Il compito di valutare le qualità artistiche ed il valore culturale dell'opera è attribuito a cinque esperti, non retribuiti (bensì soltanto rimborsati delle spese documentate da loro sostenute) che saranno individuati secondo modalità che verranno precisate da un decreto ministeriale.

Nella *Relazione tecnica*, si legge che agli oneri relativi alle spese sostenute dagli esperti si provvederà con le risorse fino ad oggi impiegate per il funzionamento della Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo, della Consulta Territoriale per le attività cinematografiche e della Commissione della Cinematografia. Contestualmente, secondo la *Relazione tecnica*, la Commissione della Cinematografia (formata da 13 membri) e la Giuria per i premi di Qualità (formata da 3 membri) saranno soppresse. Si presume dunque che l'assegnazione a soli cinque esperti della funzione di valutazione precedentemente svolta da un totale di sedici persone genererà risparmi in confronto al passato.

A sua volta, il **comma 3 dell'articolo 24** prevede contributi selettivi ministeriali alle imprese che operano nell'esercizio cinematografico (ad esempio, le imprese esercenti delle sale cinematografiche) e alle imprese cinematografiche e audiovisive che appartengono a determinate categorie. Le imprese di cui al **comma 3** sono soprattutto le start-up, nonché le micro-imprese che si qualificano come tali ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Il comma non scende in ulteriori dettagli, in quanto rimette la definizione di essi e le indispensabili disposizioni attuative ad un futuro decreto ministeriale. Anche in questo caso, il termine fissato per l'adozione del decreto è di 120 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge. Il **quarto comma dell'articolo 24** verte appunto sul futuro decreto ministeriale cui accennava il **comma precedente**. In proposito, il **comma 4** prescrive che il decreto sia adottato previa acquisizione di pareri da parte della Conferenza Stato-Regioni e della sezione cinema della Consulta dello Spettacolo. Inoltre, sempre ai sensi del **comma 4**, il futuro decreto in questione potrà prevedere ulteriori contributi selettivi, nei limiti delle risorse disponibili. Nel decreto saranno pure definiti i meccanismi e le modalità di

eventuali restituzioni dei contributi selettivi erogati, le revoche e i casi di decadenza.

Articolo 25

(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)

L'**articolo 25 dell'A.S. 2287** si occupa dei contributi alle attività promozionali. Tutti i contributi a tali attività saranno a valere sul citato Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo istituito dall'**articolo 11 dell'A.S. 2287 stesso**.

In base alle **lettere dalla a) alla f) del comma 1 dell'articolo 25**, il Mibact contribuirà a finanziare iniziative e manifestazioni volte all'internazionalizzazione del settore, alla promozione dell'immagine dell'Italia attraverso le opere cinematografiche e audiovisive, a sviluppare la cultura cinematografica e audiovisiva e a sostenere le attività di circoli e associazioni nazionali impegnate in tal senso, a realizzare festival, rassegne e premi di una certa rilevanza, a conservare, restaurare e rendere fruibile il patrimonio cinematografico e audiovisivo. Ancora, secondo la **lettera g) del comma 1 dell'articolo 25** il Mibact contribuirà ad ulteriori attività di sviluppo e di supporto anche attraverso le proprie strutture, eventualmente in accordo e in collaborazione con altri Ministeri e, secondo la **lettera h)**, sosterrà il potenziamento delle competenze e delle tecniche relative al cinema, ai media di produzione e diffusione di immagini e suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

La **lettera h) del comma 1 dell'articolo 25** contiene un espresso riferimento alle **lettere c) e f) del comma 7 dell'articolo 1 della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#)**. Si tratta della legge di *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*, il cui **articolo 1, al comma 7, lettera c)**, mette fra gli obiettivi formativi prioritari delle istituzioni scolastiche le competenze nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, e alla **lettera f) del comma stesso** l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.

Il **comma 2 dell'articolo 25** elenca i soggetti, pubblici e privati, che potranno presentare richieste di contributo: enti -sia pubblici che privati-, università, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

Il **comma 3 dell'articolo 25** pone a carico del Mibact, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, anche una serie di

oneri relativi all'Istituto Luce Cinecittà srl, alla Fondazione La Biennale di Venezia e alla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.

La società a responsabilità limitata «Istituto Luce - Cinecittà», con sede in Roma, è stata costituita in forza dell'**articolo 14 , comma 6, del [decreto legge n. 98/2011](#)**, all'esplicito fine di salvaguardare un complesso di attività e di funzioni precedentemente svolte da altra società. La medesima norma ha stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze assumesse la titolarità della relativa partecipazione, e il Ministero per i beni e le attività culturali esercitasse i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. Il **comma 10 dell'articolo 14 del decreto legge n. 98/2011** dispone che il programma annuale delle attività della società «Istituto Luce - Cinecittà» debba essere sottoposto all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale.

La fondazione La Biennale di Venezia, trasformatasi da ente pubblico in persona giuridica privata a norma dell'**articolo 11, comma 1, lettera b), della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)**, svolge attività nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema. Per queste ragioni essa, finora, ha ricevuto un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema, assegnato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, ai sensi del **[decreto legislativo n. 426/1997](#)**, avrebbe in realtà la denominazione Scuola Nazionale di Cinema. In ogni caso, si tratta di un'istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia, trasformatasi in Fondazione dopo essere stata a lungo un ente pubblico. Quanto alle sue disponibilità finanziarie e alla sua gestione, il **comma 1, lettera b) nonché il comma 1-bis dell'articolo 9 del DLgs. 426/1997**, attualmente prevedono che lo Stato vi concorra per mezzo contributi, destinati alle finalità istituzionali della Fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo.

L'**articolo 25** si chiude con un **comma 4**, che demanda ad un futuro decreto del Mibact -acquisiti i pareri della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome e della Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo- l'individuazione di specifiche tipologie di attività ammesse, di criteri e modalità per la concessione dei contributi e di ripartizione delle risorse tra le varie finalità indicate nell'**articolo 25 in commento**. Di nuovo, per l'adozione del futuro decreto **l'articolo 25** pone un termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge.

Articolo 26

(Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)

L'**articolo 26** reca un piano straordinario per le sale cinematografiche e polifunzionali. Attraverso questo piano, si intende ottenere una maggiore

diffusione delle sale cinematografiche e una loro omogenea distribuzione sul territorio nazionale. Saranno concessi contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie. Le risorse verranno da un'apposita sezione del nuovo Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, la quale sarà dotata di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il **comma 1 dell'articolo 26** stabilisce che i suddetti contributi serviranno a riattivare sale chiuse o dismesse, a realizzare nuove sale, a trasformare le sale e multisale esistenti in moda da aumentare il numero degli schermi e ad altri lavori di ristrutturazione e adeguamento tecnologico della sale esistenti.

Si ricorda che la valorizzazione delle sale cinematografiche, in generale, è oggetto anche dell'**articolo 8** dell'A.S. 2287.

I **commi 2, 3 e 4 dell'articolo 26** rimandano ulteriori disposizioni ad un prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mibact, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. Il decreto sarà emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge. I **commi 2,3 e 4**, comunque, prefigurano i tratti del futuro decreto del Presidente del Consiglio.

Innanzitutto, tale decreto conterrà disposizioni applicative, tra cui la definizione dei soggetti beneficiari dei contributi indicati al comma precedente e i limiti massimi della portata dell'aiuto (**comma 2**). Inoltre (**comma 3**) il decreto darà la priorità nella concessione dei contributi a quelle sale che permettano non soltanto la fruizione di opere cinematografiche e audiovisive ma anche lo svolgimento di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi di altro genere, i quali concorrano alla sostenibilità economica della struttura ovvero abbiano valenza sociale e culturale nelle rispettive zone di insediamento. Gli enti locali potranno essere coinvolti nella preparazione di questi eventi culturali, creativi, multimediali e formativi di vario genere. Il **comma 4** prevede che la concessione del contributo possa essere subordinata alla sussistenza di determinate condizioni. Nel comma, si parla infatti di assunzione da parte del soggetto beneficiario di obblighi relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività.

Articolo 27

(Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)

L'**articolo 27** pianifica un secondo complesso di interventi straordinari, che riguardano stavolta la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

A questo scopo, il **comma 1 dell'articolo** istituisce un'altra apposita sezione all'interno del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. La sezione dedicata alla digitalizzazione del patrimonio avrà una dotazione di 10 milioni di euro annui per il 2017, il 2018 e 2019. Valendosi di questa dotazione, si concederanno contributi a fondo perduto o finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive.

Il **comma 2 dell'articolo** circoscrive la platea dei potenziali beneficiari, stabilendo che i contributi in questione saranno concessi ad imprese di post-produzione italiane. La misura del contributo varierà in relazione al volume dei materiali digitalizzati. A quest'ultimo riguardo, ulteriori precisazioni saranno fornite da un futuro decreto applicativo del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta su proposta del Mibact, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome e della Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo (vedi anche **comma 4 dell'articolo 27**).

Il **comma 3 dell'articolo 27** si richiama all'**articolo 7 dell'A.S. 2287** precedentemente illustrato (*Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo*), chiarendo che le previsioni di quest'ultimo si applicheranno anche alle opere cinematografiche e audiovisive **di cui all'articolo 27** nonché alla digitalizzazione effettuata con risorse comunque provenienti dal Mibact.

Il **quarto comma e ultimo comma dell'articolo 27** prospetta una serie di questioni che il futuro decreto applicativo del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà regolare: ne fanno parte la definizione dei requisiti soggettivi dei beneficiari dei contributi, le modalità di assegnazione dei contributi stessi e i limiti della loro entità, le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato. Il **comma 4** fissa altresì un termine per l'emanazione del decreto di 120 giorni a partire dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 28

(Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche)

L'**articolo 28**, al suo **comma 1**, impegna lo Stato a favorire un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico, tutelando la concorrenza e contrastando i fenomeni che la distorcono. Il compito di tutelare la concorrenza riguarda i settori della produzione, distribuzione, programmazione ed esercizio cinematografico. Una delle finalità delle misure di cui all'**articolo 28**, indicata dal suo **comma 1**, è agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche, con riferimento non soltanto a quelle italiane ma anche a quelle europee.

Per la tutela della concorrenza, il **comma 2 dell'articolo 28** si riferisce esplicitamente alla [**legge n. 287 del 10 agosto 1990**](#) (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*) e, in particolare, all'**articolo 16 della suddetta legge**, che riguarda la comunicazione delle concentrazioni, le quali devono essere

preventivamente rese all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato qualora superino i livelli di fatturato totale fissati dalla legge stessa. Secondo il **comma 3 dell'articolo 28 dell'A.S. 2287**, spetta poi alla citata Autorità Garante prendere i provvedimenti opportuni qualora un unico soggetto, comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, detenga direttamente o indirettamente una posizione dominante sul mercato della distribuzione e dell'esercizio. Il **comma 3** si riferisce espressamente ad eventuali soggetti operanti contestualmente nella produzione, nella programmazione, e nell'edizione o distribuzione di servizi televisivi, *online* e telefonici. In base al **comma 4**, che chiude l'**articolo 28 dell'A.S. 2287**, l'Autorità Garante è tenuta a redigere annualmente e trasmettere alle Camere una specifica relazione sullo stato della concorrenza nella distribuzione cinematografica.

La *Relazione tecnica* puntualizza che l'Autorità Garante svolgerà le funzioni indicate dall'**articolo 28 dell'A.S. 2287** valendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 29

(Riforma del pubblico registro cinematografico)

L'**articolo 29** chiama l'esecutivo ad adottare uno o più decreti legislativi di revisione delle modalità di tenuta del pubblico registro cinematografico, attualmente disciplinate dal comma 2 dell'articolo 103 della [legge 22 aprile 1941, n. 633](#) (così come modificato nel corso del tempo, da ultimo con l'**articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100**).

Secondo il **comma 1 dell'articolo 29**, il Governo provvederà entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge corrispondente all'**A.S. 2287** attualmente in esame.

Ai sensi della normativa vigente, il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive è curato dalla S.I.A.E. (Società Italiana Autori e Editori). Vi sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e altre indicazioni. La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.

Ai sensi della **lettera a) del comma 2 dell'articolo 29**, con la futura normativa che il Governo adotterà, si renderà più efficace il sistema di tutela dei diritti e della loro opponibilità a terzi, assicurando che il registro dia pubblicità all'esistenza delle opere e a tutte le connesse vicende successive riguardanti i relativi diritti. La **lettera b) del medesimo comma 2** prevede l'attribuzione della titolarità del registro al Mibact, mentre la **lettera c)** prescrive che le nuove modalità di accesso favoriscano la facilità di consultazione del registro.

A proposito del passaggio della gestione del registro dalla S.I.A.E. al Mibact, la *Relazione tecnica* soggiunge che il ministero provvederà valendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Di conseguenza, la norma non comporterà nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 30

(Riforma della revisione cinematografica e audiovisiva)

L'**articolo 30** delega il Governo a riformare il sistema della revisione cinematografica e audiovisiva.

Con uno o più decreti legislativi da adottare entro un anno dopo l'entrata in vigore della legge che corrisponderà al disegno di legge in esame, cambieranno gli strumenti e le procedure vigenti in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive. Si anticipa, peraltro, che alla procedura di adozione dei decreti legislativi di cui al Capo V e dunque anche di cui al presente articolo 30, è interamente dedicato un **apposito articolo, il numero 32**, che sarà illustrato più avanti.

Attualmente, ai sensi dell'**articolo 1 della [legge n. 161 del 21 aprile 1962](#)**, la proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali sono soggette a nulla osta ministeriale, rilasciato in conformità dei pareri di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della **medesima legge 161/1962**. Per quanto riguarda specificamente i minori, l'**articolo 5 della vigente legge 161/1962** prevede che le suddette Commissioni, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscano anche se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale. In caso di esclusione dei minori dalla visione, il concessionario ed il direttore del locale devono darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo e devono impedire che i minori accedano al locale in cui avvengono le proiezioni. È vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli o anticipazioni di futuri spettacoli dai quali i minori siano esclusi. I film ai quali sia stato negato il nulla-osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori di anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione, in base all'**articolo 13 della legge 161/1962**.

Il **comma 1 dell'articolo 30 dell'A.S. 2287** afferma che il nuovo sistema, a differenza di quello vigente, si baserà sul principio della responsabilizzazione degli imprenditori del settore e dei principali agenti educativi, a partire dalla famiglia. Pertanto, prosegue il **comma 1**, le procedure vigenti saranno sostituite da idonei meccanismi di responsabilizzazione degli operatori e di vigilanza da parte delle istituzioni, tali da garantire un'effettiva tutela dei minori.

Il **comma 2** dell'articolo, a sua volta, espone in maniera più particolareggiata i principi e i criteri direttivi dei futuri decreti legislativi in materia. La **lettera a)** introduce il principio della responsabilizzazione degli operatori cinematografici riguardo alla classificazione del film prodotto. Dovrà esserci uniformità di classificazione rispetto agli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi. Le **lettere c) e d)** del comma 2 integrano la regolazione prefigurata dalla **lettera a)**, in quanto prescrivono che i futuri decreti delegati definiscano il procedimento per gli accertamenti di illeciti conseguenti alla violazione della classificazione e indichino le sanzioni da applicare agli illeciti accertati.

La **lettera b) del comma 2**, invece, prevede l'istituzione presso il Mibact di un nuovo organismo di controllo, che prenderà il posto delle Commissioni per la revisione cinematografica disciplinate dalla legge 161/1962, le quali saranno soppresse. Il comma stabilisce che i componenti del futuro organismo non riceveranno gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ma soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute. Il **comma in parola** non fornisce indicazioni sul numero dei membri del nuovo organismo di controllo.

La *Relazione tecnica*, però, parla di riduzione a fronte del totale dei 63 membri che oggi compongono le 7 Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge n. 161/1962. La *Relazione tecnica* stessa osserva che al momento, non potendosi fare previsioni sul numero dei componenti del futuro organismo di controllo, né sulle modalità operative dell'organo ovvero sul numero e la frequenza delle sue riunioni, non è possibile ipotizzare la copertura finanziaria necessaria. Quest'ultima, sempre secondo la *Relazione tecnica*, sarà eventualmente definita all'interno del decreto delegato.

La **lettera e)**, ultima del **comma 2 dell'articolo 30**, assegna alla futura normativa delegata al Governo il compito di abrogare e modificare opportunamente la normativa vigente che risulterà in contrasto con la normativa nuova per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi in televisione e su Internet e della vendita dei videogiochi.

A proposito di abrogazioni, si segnala che l'**articolo 36 dell'A.S. 287**, che sarà commentato in dettaglio più avanti, reca già una serie di abrogazioni esplicite.

Articolo 31

(Riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi)

L'**articolo 31, comma 1**, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere audiovisive italiane ed europee da parte dei fornitori di

servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati al comma 2.

I decreti legislativi (in base al **comma 2**):

a) introducono procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere audiovisive italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti, alle modalità tecniche di assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui possono essere riconosciute eventuali deroghe ovvero previsti meccanismi di flessibilità rispetto a tali obblighi;

b) si adeguano ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito soggettivo di applicazione, prevedendo la massima armonizzazione fra gli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, in relazione alle diverse piattaforme distributive;

c) sono finalizzati a rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con il nuovo contesto tecnologico e di mercato ed in considerazione dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere;

d) prevedono in particolare la riformulazione delle modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;

e) provvedono alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonché delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere audiovisive europee ed italiane;

Si segnala che l'articolo 2, comma 1, lettera m), del disegno di legge in esame, nel definire la nozione di «impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente» rinvia ai requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al [decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177](#). La disposizione richiamata definisce, quali "produttori indipendenti", gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica.

e) prevedono un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.

Articolo 32

(Procedura di adozione dei decreti legislativi)

L'**articolo 32** disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 29, 30 e 31 (compresi nel Capo V del Titolo II).

Essi riguardano, rispettivamente:

- la riforma del pubblico registro cinematografico (articolo 29);
- la riforma della revisione cinematografica e audiovisiva (articolo 30);
- la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi (articolo 31).

Il **comma 1** dell'articolo 32 stabilisce in particolare che essi sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati (**comma 1**).

Il **comma 2** consente di adottare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al già richiamato Capo V del Titolo II, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Articolo 33

(Vigilanza e sanzioni)

L'**articolo 33, comma 1**, attribuisce al Mibact le funzioni di vigilanza sull'applicazione del disegno di legge in esame.

In base al **comma 2**, le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi previsti dal disegno di legge in esame sono stabiliti nei relativi decreti attuativi. In caso di mendaci dichiarazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta la sanzione

dell'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa per il ricorrere di uno dei casi indicati in precedenza.

Il **comma 3** introduce una clausola di neutralità finanziaria, stabilendo che il Mibact debba provvedere all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo in esame senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 34

(Delega al Governo per il codice dello spettacolo)

L'**articolo 34, comma 1**, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della legislazione relativa alle seguenti materie:

- a) attività e organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al [decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367](#) e di cui alla [legge 11 novembre 2003, n. 310](#) e successive modificazioni;

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla L. 800/1967, che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale" ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico. Sono stati così riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della legge n. 310 del 2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.

Con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato. Successivamente, a seguito del D.L. 64/2010 (L. 100/2010), la Corte costituzionale, con sentenza 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorché privatizzati a seguito del citato decreto legislativo n. 367 del 1996.

- b) revisione e riassetto della disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi.

Il **comma 1** in esame autorizza il Governo ad innovare e modificare la legislazione vigente, anche mediante l'emanazione di un unico «Codice dello spettacolo», con lo scopo di delineare un assetto organico e razionale al settore, informato ai principi della semplificazione amministrativa e della razionalizzazione delle spese, al fine di migliorare la qualità artistica e culturale delle attività e la possibilità di fruizione da parte del pubblico.

I successivi commi dettano, rispettivamente, i principi e i criteri direttivi di carattere generale, quelli relativi al riordino del settore lirico-sinfonico e al riordino degli ulteriori settori dello spettacolo qui sopra menzionati.

Il **comma 2** detta i criteri e principi direttivi di carattere generale:

- a) adeguamento della disciplina oggetto della delega agli articoli 117 e 118 della Costituzione e alla giurisprudenza costituzionale intervenuta;

Come noto, l'articolo 117 della Costituzione pone la "promozione e organizzazione di attività culturali" tra le materie di legislazione concorrente (la riforma costituzionale all'esame del Parlamento - A.C. n. 2613-D - colloca le "disposizioni generali e comuni sulle attività culturali" tra le materie di competenza esclusiva dello Stato).

La Corte costituzionale, con riferimento ad ambiti diversi, nelle sentenze n. [478/2002](#) e n. [307/2004](#) ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente la riforma costituzionale del 2001 secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e regioni".

In differenti pronunce (nn. [255/2004](#), [205](#) e [285](#) del 2005) la Corte ha chiarito come lo spettacolo rientri nelle attività culturali pur non essendo esplicitamente citato nel testo costituzionale. Secondo la citata sentenza n. 285/2005, le attività culturali "riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere lo spazio per ritagliarne singole partizioni".

- b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato e armonizzazione con quelli degli altri enti pubblici territoriali;
- c) indicazione esplicita delle disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle "preleggi" ("Disposizioni sulla legge in generale") che detta le regole generali sull'abrogazione delle norme;
- d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, al fine di preservare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- e) la nuova disciplina dovrà prevedere nuovi ed adeguati strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione degli enti che ricevono contributi pubblici nel settore dello spettacolo, secondo i principi enunciati nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai*

documenti amministrativi) e nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione*);

- f) la nuova disciplina dovrà prevedere l'aggiornamento delle procedure, mediante un uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione esteso ed ottimale, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

Il **comma 3** detta gli ulteriori principi e criteri direttivi in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. Nel dettaglio:

- a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, mirando allo snellimento organizzativo e al raggiungimento di obiettivi di risparmio di spesa. Tali obiettivi saranno perseguiti dalle fondazioni anche mettendo in comune strutture, personale e risorse, in tal modo assicurando il conseguimento di economie di scala e l'ampliamento dell'offerta di spettacoli rivolti in particolare al pubblico giovanile. I medesimi obiettivi saranno inoltre realizzati mirando al contenimento e alla riduzione dei costi di produzione, anche mediante la realizzazione di coproduzioni, lo scambio di spettacoli, di singoli corpi artistici e di materiale scenico; la nuova disciplina dovrà inoltre mirare alla promozione dell'acquisto ovvero alla condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale
- b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente, quale unico organo di gestione;
- c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono finanziate dallo Stato a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge n. 163 del 1985.

L'art. 11, commi 20, 20-bis e 21, del decreto-legge n. 91 del 2013 (legge n. 112 del 2013) ha dettato nuovi criteri per l'attribuzione a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche della parte della quota del FUS spettante. In particolare, il co. 20 – confermando che la quota destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è determinata annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Consulta per lo spettacolo, ed è attribuita ad ogni fondazione con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la commissione consultiva per la musica – ha modificato i criteri di erogazione dei contributi (previsti dal DM 29 ottobre 2007) disponendo che: il 50% della quota è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dalle attività realizzate da ogni fondazione

nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione; il 25% della quota è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse; il 25% della quota è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi. Il comma 21 ha previsto l'intervento di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la commissione consultiva per la musica, per la determinazione degli indicatori di rilevazione della produzione, dei parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione e di quelli per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, nonché del procedimento per l'erogazione dei contributi.

I criteri generali e le percentuali della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati definiti con DM 3 febbraio 2014 , pubblicato nella GU n. 116 del 21 maggio 2014.

- d) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;
- e) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali;
- f) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Si riportano qui di seguito informazioni sintetiche relative al percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Dopo che l'art. 11, comma 17, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013) aveva autorizzato il MIBACT, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, anche allo scopo di salvaguardare i lavoratori delle medesime, l'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha introdotto disposizioni volte al risanamento delle fondazioni che versavano in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale.

In particolare, il D.L. ha previsto la nomina di un commissario straordinario del Governo, cui le fondazioni lirico-sinfoniche dovevano presentare (entro il 9 gennaio 2014) un piano di risanamento che assicurasse gli equilibri strutturali del bilancio entro i tre successivi esercizi finanziari. Tra i contenuti inderogabili del piano - da approvare con decreto MIBACT-MEF -, è stata prevista, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, nonché la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali.

Il D.L. ha previsto, altresì, la possibilità di concedere finanziamenti, a valere su un Fondo di rotazione appositamente istituito, e anticipazioni in favore delle fondazioni che versavano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicarne anche la gestione ordinaria.

In particolare, ha previsto che le fondazioni per le quali non fosse stato presentato o approvato un piano di risanamento, ovvero che non avessero raggiunto entro l'esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sarebbero state poste in liquidazione coatta amministrativa.

In seguito, l'art. 5 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto, fra l'altro, la possibilità, per le fondazioni che avevano presentato il piano di risanamento, di

negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali, nonchè l'incremento, per il 2014, del fondo di rotazione, per un importo pari a 50 milioni di euro.

Nella seduta della 7^a Commissione del Senato del 23 aprile 2014 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo aveva riferito che otto fondazioni lirico-sinfoniche avevano presentato domanda per accedere al fondo rotativo. Aveva evidenziato, altresì, che la capienza del fondo - allora pari a 75 milioni di euro per il 2014 - non risultava comunque adeguata per dar seguito ai piani di risanamento proposti dalle fondazioni.

Sullo stato di attuazione di quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 91/2013, inoltre, la VII Commissione della Camera ha svolto una audizione informale del commissario straordinario del Governo il 29 ottobre 2014, proseguita il 4 novembre 2014.

Inoltre, durante l'esame parlamentare dello stesso D.L. 83/2014 è stato previsto che le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che avessero presentato i piani di risanamento ed è stato istituito un tavolo tecnico tra le fondazioni, il sistema bancario e la Cassa depositi e prestiti finalizzato all'individuazione di misure utili a garantire la sostenibilità del debito gravante sulle stesse fondazioni e il contenimento degli oneri finanziari.

Da ultimo, l'art. 1, co. 355-357, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che abbiano già presentato il piano di risanamento in base all'art. 11 del D.L. 91/2013. Le stesse devono predisporre - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - un'integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Inoltre, ha esteso a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al Fondo di rotazione. Le fondazioni interessate "possono" presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale per il periodo 2016-2018. A tal fine, la dotazione del Fondo è stata incrementata di 10 milioni di euro per il 2016.

Infine, ha differito le funzioni del commissario straordinario fino al 31 dicembre 2018.

Il **comma 4** detta i principi e criteri direttivi con riferimento ai settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi.

- a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;
- b) miglioramento e responsabilizzazione della gestione;
- c) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;

- d) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;
- e) individuazione delle modalità con cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;
- f) revisione e riassetto della disciplina delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, al fine di assicurare l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;

La legge 14 agosto 1967, n. 800 reca " Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali". Si veda sopra la sintesi riferita al comma 1, lett. a).

- g) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, con revisione, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, dell'organizzazione e funzionamento dell'Accademia nazionale di danza di cui all'articolo 48 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2014, recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità, per l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163", nonché delle scuole di danza, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;

Il richiamato [decreto ministeriale 1° luglio 2014](#), modificato dal [D.M. 5 novembre 2014](#), ha sostituito, a decorrere dal 2015, i precedenti DM 8 novembre 2007 (Danza), DM 9 novembre 2007 (Attività musicali), DM 12 novembre 2007 (Attività teatrali) e DM 20 novembre 2007 (Attività circensi e spettacolo viaggiante), dettando nuovi criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle suddette attività.

Il decreto è stato emanato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 91 del 2013. L'articolo 9 citato ha previsto, dal 1° gennaio 2014, la rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, facendo riferimento ai seguenti parametri: importanza culturale e livelli quantitativi della produzione svolta; indici di affluenza del pubblico; regolarità gestionale.

- h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi, specificamente finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

Si rammenta che la legge 18 marzo 1968, n. 337 ("Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante") riconosce all'attività circense una funzione sociale e reca norme per favorirne la promozione e il consolidamento.

- i) introduzione, al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore, di disposizioni volte ad ampliare ad ulteriori ambiti e tipologie delle attività di spettacolo le previsioni stabilite in tema di crediti d'imposta per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;

L'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 disciplina il credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cd. *Art-bonus*). A decorrere dal 2016 la misura del credito d'imposta è del 65 per cento.

- l) introduzione di norme, nonché revisione di quelle esistenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni;
- m) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo;
- n) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'[articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#), introduzione di disposizioni volte a semplificare le procedure per la vendita automatizzata e quella promozionale dei titoli d'accesso, nonché gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza per gli spettacoli viaggianti e le attività circensi;

L'articolo 5 della legge n. 124 del 2015 reca una delega al Governo, da esercitarsi entro dodici mesi per la precisa individuazione dei procedimenti:

- oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990);
- oggetto di silenzio assenso, ai sensi dell'art. 20 della legge sulla legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990);
- per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa;
- per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

La delega riguarda altresì l'introduzione della disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti.

Si segnala che il Consiglio di Stato, Commissione speciale, ha reso in data 30 marzo 2016 il parere n. 839/2016 sul primo degli schemi di decreto legislativo

attuativi della delega di cui all'articolo 5. Tale decreto reca la disciplina applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa.

- o) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale definite dall'[articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#) ("Riforma dell'organizzazione del Governo").

Articolo 35

(Copertura finanziaria)

L'articolo quantifica gli oneri derivanti dal disegno di legge in esame e precisa le relative fonti di copertura.

Il comma 1 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 del provvedimento, pari a euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019.

Ai predetti oneri si provvede:

- a) quanto a euro 63.587.593,00 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e di promozione cinematografica;

La Legge 30 aprile 1985, n. 163, "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo" istituisce il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), lo strumento finanziario attraverso il quale lo Stato sostiene le attività del cinema e dello spettacolo dal vivo. La gestione del Fondo, da parte della Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo e della Direzione Generale per il Cinema del MIBACT, consente l'assegnazione di contributi a enti, istituzioni, associazioni, organismi e imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante.

- b) quanto a euro 19.605.576 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente definanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28, del 22 gennaio 2004 recante l'istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche;

Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, concerne la riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. L'articolo 12 citato ha istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la

distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche cui sono affluite varie risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Il Fondo è destinato: a) al sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale; b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta; c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione; e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo, in relazione alle finalità dianzi indicate.

c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

Il D.L. 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica, al comma 5 dell'articolo 10 ha disposto, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica» (FISPE).

d) quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

In base al **comma 2**, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al

proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Viene specificato che dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dal presente disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 prevede che per le leggi di delega che comportino comunque nuovi o maggiori oneri, l'obbligo di copertura deve essere assolto in linea di massima nell'ambito dei medesimi provvedimenti - ivi dovendosi, di norma, indicare i mezzi di copertura necessari ad assicurare la copertura finanziaria degli effetti dell'adozione dei relativi decreti legislativi; si considera tuttavia anche il caso in cui, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi sin dalla approvazione della legge di delega: nel qual caso la quantificazione degli stessi potrà legittimamente essere effettuata anche al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi di attuazione.

In proposito, è previsto, in ogni caso, che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri debbano essere emanati comunque solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che provvedono al reperimento delle necessarie risorse finanziarie, e che ad essi sia annessa una apposita relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto. Oppure, dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, e dei corrispondenti mezzi predisposti a copertura.

Articolo 36 *(Abrogazioni)*

L'**articolo 36, comma 1**, reca l'abrogazione delle seguenti disposizioni:

- a) [articolo 20](#) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 (*Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi*), relativo al credito di imposta esercenti sale cinematografiche;
- b) [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28](#), recante *Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche*;
- c) articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, della legge finanziaria per il 2008 ([legge 24 dicembre 2007, n. 244](#)), commi relativi a crediti di imposta a favore degli operatori del settore del cinema¹⁰;
- d) [articolo 8](#) del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (recante *Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre

¹⁰ Il comma 328, è stato abrogato dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 206 del 2015, articolo 1, comma 331, lett. f)).

2013, n. 112) che aveva reso permanenti, tra l'altro, le disposizioni relative al *tax credit* cinema dettate dalla legge finanziaria per il 2008;

Il **comma 2** chiarisce che le risorse iscritte in bilancio ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)*, pari a 166,4 milioni di euro dall'anno 2017, 166 milioni per il 2018 e, di nuovo, 166,4 milioni a decorrere dal 2019, sono mantenute in bilancio nei medesimi capitoli del programma «Interventi di sostegno per il tramite della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate ai crediti d'imposta previsti dal titolo II, capo III, sezione II, della presente legge.

Articolo 37

(Norme transitorie)

Ai sensi dell'**articolo 37** i contributi previsti dal titolo II, capo III, sezione II, della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di attuazione delle norme abrogate dall'articolo 36, comma 1, alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del disegno di legge in esame.

In attuazione dell'articolo [articolo 20](#) del decreto legislativo n. 60 del 1999 (di cui l'**articolo 36, comma 1, lett. a)** propone l'abrogazione), articolo dedicato al credito di imposta a favore di esercenti sale cinematografiche, è stato emanato il regolamento di cui al [D.M. 22 settembre 2000, n. 310](#), relativo alla definizione delle condizioni e dei criteri per la concessione del credito d'imposta. L'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014](#), ha rideterminato le agevolazioni previste dallo stesso articolo 20.

In attuazione dell'articolo 1, commi da 325 a 337 e successive modificazioni (di cui la **lettera c)** propone l'abrogazione), della [legge n. 244 del 2007](#) (finanziaria per il 2008), sono stati emanati i seguenti decreti:

- [D.M. 7 maggio 2009](#), *Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007;*
- [D.M. 7 maggio 2009](#), *Disposizioni applicative della detassazione degli utili delle imprese di produzione cinematografica impiegati per la produzione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007;*
- [D.M. 21 gennaio 2010](#), *Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale;*
- [D.M. 21 gennaio 2010](#), *Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche;*
- [D.M. 5 febbraio 2015](#), *Disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive dell'attribuzione del credito d'imposta per le attività cinematografiche (in seguito all'estensione dei crediti d'imposta prevista*

dall'art. 8, comma 2, [D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), di cui è proposta l'abrogazione dalla **lettera d)**).

Articolo 38
(Entrata in vigore)

L'**articolo 38** fissa l'entrata in vigore della legge al 1° gennaio 2017 ad eccezione degli articoli che si riferiscono alle deleghe per l'emanazione di decreti legislativi, alla vigilanza e alle sanzioni, i quali entreranno in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Si tratta dei seguenti articoli: 29 (pubblico registro cinematografico), 30 (revisione cinematografica e audiovisiva), 31 (promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi), 32 (procedura di adozione dei decreti legislativi), 33 (vigilanza e sanzioni) e 34 (delega per il Codice dello spettacolo).